



**COMUNE
DI VEGGIANO**

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n° 52 del 30.12.2021



INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' E PRINCIPI DEL SERVIZIO	3
ART. 2 - DESTINATARI DEL SERVIZIO	3
ART. 3 - ISCRIZIONI E PIANO ANNUALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO – RAPPORTO TRA IL COMUNE E L'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE.....	4
ART. 4 - COMPORTAMENTO A BORDO – SANZIONI.....	5
ART. 5 – TARIFFE	5
ART. 6 - MODALITA' DI PAGAMENTO	6
ART. 7 - CONTROLLO ABBONAMENTI	6
ART. 8 - PENALITA' DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	6
ART. 9 - RESPONSABILITA' DEL COMUNE	6
ART. 10 - RESPONSABILITA' DEGLI UTENTI.....	7
ART. 11 - RITIRI E RICHIESTE DI SOSPENSIONE TEMPORANEA	7
ART. 12 - LIMITAZIONE O SOSPENSIONE DEL SERVIZIO IN CASO DI AVVERSITA' ATMOSFERICHE, SOSPENSIONE ATTIVITA' SCOLASTICHE.....	7
ART. 13 - INFORMAZIONE AGLI UTENTI	8
ART. 14 - CONTRATTO D'UTENZA.....	8
ART. 15 - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI	8
ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016.....	8
ART. 17 – ENTRATA IN VIGORE	8
ART. 18 – NORME FINALI E TRANSITORIE... ..	8



ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' E PRINCIPI DEL SERVIZIO

1. Le norme del presente Regolamento si applicano al servizio di trasporto scolastico, dai punti di raccolta programmati alle sedi delle scuole pubbliche (Scuola Primaria e Secondaria di I grado) esistenti nel territorio del Comune di Veggiano facenti parte dell'Istituto Comprensivo di competenza.
2. Lo scopo del servizio è quello di agevolare la frequenza e l'integrazione al sistema scolastico da parte dei bambini residenti di cui al punto precedente, salvaguardando i principi del "diritto allo studio".
3. Il trasporto scolastico viene istituito al fine di consentire e agevolare l'accesso alla scolarità e l'assolvimento dell'obbligo scolastico soprattutto per i soggetti che risiedono lontano dai plessi. Il criterio di distanza dal plesso costituisce pertanto, il criterio base per l'ammissione al servizio stesso, tenuto conto che il numero di soggetti "trasportabili" è limitato alla capienza dei mezzi utilizzati.
4. Il servizio è assicurato dall'Ente, anche mediante affidamento a ditte esterne, salvaguardando i seguenti principi:
 - conformità alle normative vigenti in materia;
 - programmazione annuale e individuazione di punti di raccolta con riferimento all'estensione territoriale, alla distribuzione dei plessi scolastici e degli insediamenti urbani, a seguito di concertazione con la competente autorità scolastica;
 - armonizzazione con le problematiche del traffico e della sicurezza stradale;
 - distribuzione secondo criteri di omogeneità rispetto alle varie fattispecie soggettive, onde evitare disparità di trattamento;
 - economicità, efficacia ed efficienza.
5. La ditta incaricata del servizio di trasporto si impegna all'osservanza delle condizioni fissate nel capitolato speciale d'appalto e nel contratto stipulato con l'Amministrazione Comunale, sottoponendo all'attenzione dell'Amministrazione anche nuove proposte volte al miglioramento della sicurezza e del servizio affidatole. La stessa si impegna a collaborare con l'Amministrazione nella predisposizione del piano di trasporto scolastico.
6. L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di valutare singoli casi, individuando soluzioni alternative per la salvaguardia del diritto dell'utenza qualora ricorrano situazioni di evidente antieconomicità o di difficoltà organizzativa nell'erogazione del servizio ordinario.

ART. 2 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. Destinatari del servizio sono gli alunni delle scuole di cui al precedente art. 1, comma 1, con precedenza per coloro la cui abitazione sia situata oltre i limiti di distanza e/o di percorrenza stabiliti dalle vigenti normative in materia di edilizia scolastica, in zone non servite da alcun trasporto pubblico e in tutti i casi previsti dalle vigenti leggi regionali sul diritto allo studio.
2. Per coloro che hanno già iniziato la frequenza della scuola primaria e secondaria di 1° grado, è prevista la prosecuzione del servizio fino alla conclusione del percorso di studi nella scuola frequentata al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento. I bambini verranno prelevati in punti di raccolte prestabiliti.
3. Al fine di ottimizzare l'uso dei mezzi e di contenere i costi gravanti sulla fiscalità generale il servizio può ammettere con riserva altri utenti anche non residenti ma iscritti presso una scuola del territorio comunale previsti dall'art. 1 c. 1 a condizione che la fermata sia tra quelle comprese nel piano delle fermate approvato annualmente. Nel caso di esubero delle richieste rispetto alla disponibilità dei posti sugli scuolabus saranno redatte delle graduatorie che terranno conto dei seguenti requisiti in ordine decrescente di importanza:
 - a) residenza nel Comune (art. 1 c. 1);
 - b) casi segnalati dalla scuola e dal servizio di assistenza sociale;
 - c) distanza chilometrica dalla residenza rispetto al plesso più vicino;
 - d) richiedenti del servizio di andata / ritorno:



- secondarie di primo grado con fratelli alle primarie;
- primarie a tempo pieno;
- primarie a tempo normale

4. La graduatoria verrà effettuata solo in caso si verificasse un eccesso di iscrizioni rispetto ai posti previsti nel contratto d'appalto.

ART. 3 - ISCRIZIONI E PIANO ANNUALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO – RAPPORTO TRA COMUNE DI VEGGIANO ED ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

1. L'iscrizione al servizio avviene a seguito di richiesta scritta sull'apposito modulo, sottoscritta da un'esercente la responsabilità genitoriale, o da chi ha il minore in affido familiare, presentata entro il termine stabilito annualmente, al fine di consentire una razionale organizzazione; decorso il termine stabilito per la presentazione delle domande, potranno essere accolte ulteriori iscrizioni solo nel caso non comportino necessità di riorganizzazione del servizio quali: modifiche dei percorsi stabiliti, aumento del numero dei mezzi, allungamento dei tempi di percorrenza, istituzione di nuove fermate. La compilazione del modulo di iscrizione comporterà sottoscrizione di presa visione ed accettazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale di tutte le norme contenute nel presente regolamento e, più specificatamente, delle norme relative alla sicurezza e alla responsabilità, alle modalità di discesa e salita dai mezzi e al pagamento della tariffa prevista per il servizio.

Le domande di iscrizione non recanti la sottoscrizione non saranno accettate.

L'inoltro della domanda non impegna l'Ente, essendo la medesima subordinata al riscontro di fattibilità previsto dal comma 3 del precedente art. 1.

L'alunno e la famiglia che non è in regola con i pagamenti non potrà usufruire del servizio di trasporto nell'anno scolastico successivo.

L'alunno e la famiglia di uno studente uscente che non è in regola con i pagamenti dovrà saldare inderogabilmente il debito entro il 30.04 dell'anno scolastico di frequenza

In caso di mancato pagamento l'Amministrazione Comunale si riserva di non accettare richieste di iscrizione per tali soggetti e o familiari ad altri servizi rivolti ai minori (Servizio Trasporto Scolastico, Centri Ricreativi Estivi, servizi extra-scolastici ecc.).

2. Al momento dell'iscrizione dovranno essere esposti dai richiedenti eventuali problemi e/o esigenze, che potrebbero precludere o influire sulla funzionalità del servizio.

3. Il Comune predispone ogni anno il piano annuale di trasporto scolastico, che contiene l'indicazione degli orari e dei percorsi. Il piano annuale deve essere predisposto in tempo utile per consentire un adeguato funzionamento del servizio sin dall'apertura dell'anno scolastico.

I percorsi dovranno essere programmati con criteri razionali tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile nel raggiungimento delle sedi, prestando comunque particolare attenzione alle condizioni oggettivamente più disagiate e nel rispetto della maggior sicurezza possibile per gli utenti e per il personale di servizio. La programmazione dei percorsi dovrà comunque tendere alla riduzione dei tempi di permanenza degli alunni sul mezzo e tener conto dell'esigenza di soddisfare il maggior numero possibile di richieste. Dovrà anche essere redatto con criteri che consentano la maggiore sicurezza possibile per gli utenti. In particolare i punti di salita e di discesa degli alunni devono essere programmati in modo tale da ridurre al minimo l'attraversamento di strade e saranno individuati, quando possibile, in prossimità di strisce pedonali. Non potranno comunque essere individuati punti di salita in violazione di norme sulla circolazione stradale.

4. L'Istituto Comprensivo di riferimento è tenuto a comunicare entro il 15 Luglio all'Ufficio competente del Comune di Veggiano il calendario scolastico dell'anno successivo, compresi gli orari delle attività didattiche dei vari plessi scolastici e i rientri pomeridiani, ai fini della predisposizione del piano annuale di trasporto.



5. Al fine di garantire efficacia, efficienza ed economicità del servizio, nella stesura del Piano Annuale saranno comunque ricercate intese con l'Istituzione Scolastica per differenziare gli orari di ingresso e di uscita degli alunni.

6. Nel caso di variazioni, nel corso dell'anno scolastico, dell'orario delle attività didattiche dovute ad assemblee o scioperi del personale della scuola, il Dirigente Scolastico dovrà trasmettere all'Ufficio Scolastico del Comune di Veggiano, con congruo anticipo, specifica comunicazione scritta. In tal caso il servizio verrà modificato per garantire l'entrata posticipata e/o l'uscita anticipata solo qualora l'intero plesso scolastico sia coinvolto nell'assemblea o nello sciopero del personale; in caso di partecipazione all'assemblea o allo sciopero di parte del personale, il servizio di trasporto manterrà il normale orario, senza alcuna variazione, salvo diversi accordi con l'Istituzione scolastica. Eventuali richieste parziali del servizio, per le ragioni, suddette, non saranno prese in considerazione, in quanto comporterebbero un doppio servizio di trasporto.

ART. 4 - COMPORTAMENTO A BORDO - SANZIONI

1. L'alunno all'interno del mezzo dovrà osservare un corretto comportamento: stare seduto nel posto assegnatogli, non disturbare l'autista e i compagni di viaggio, usare un linguaggio conveniente, mostrare rispetto per le attrezzature del mezzo pubblico e più in generale rispettare le regole impartite dall'autista.

2. E' vietato agli alunni, per motivi di sicurezza, alzarsi dal proprio posto mentre lo scuolabus è in movimento.

3. Gli alunni devono astenersi dall'appoggiarsi alle portiere ed ai cristalli, dal porre le mani nel vano delle porte e nelle guide dei cristalli, dal gettare oggetti dalla vettura.

4. Gli alunni devono occupare correttamente il posto a sedere evitando di stare in piedi durante la marcia e le manovre; solo ad automezzo fermo sono autorizzati ad alzarsi guadagnando ordinatamente l'uscita, avendo cura di non abbandonare gli effetti personali di cui gli autisti non possono essere responsabili.

5. Gli alunni devono, inoltre, evitare di danneggiare le vetture e di provocare danni a se e agli altri utenti trasportati, nonché di arrecare disagio tale da mettere a rischio l'incolumità dei viaggiatori e distrarre l'autista dalla propria mansione.

6. Tutti i danni arrecati ai veicoli da parte dei trasportati, devono essere integralmente risarciti dagli esercenti la responsabilità genitoriale degli utenti che hanno arrecato il danno. E' altresì riconducibile alla responsabilità genitoriale qualsiasi danno arrecato dai figli, per fatto proprio o per negligenza, alla vettura, a terzi e a se stessi.

7. Qualora gli alunni non si attengano alle indicazioni impartite ed anche se invitati dall'autista non rispettino le regole date, si provvederà nei loro confronti secondo la seguente procedura:

- l'autista dovrà far pervenire all'Ufficio scolastico del Comune di Veggiano una relazione, il più possibile circostanziata, circa il comportamento scorretto dell'alunno. L'Ufficio a sua volta avviserà la famiglia e il dirigente scolastico dei fatti accaduti, mediante apposita comunicazione scritta.

- qualora il comportamento dell'alunno non muti e questo generi all'interno del mezzo confusione e pericolo tale da mettere a repentaglio gli stessi alunni trasportati, previa comunicazione alla famiglia e al dirigente scolastico, l'alunno sarà sospeso dal servizio per cinque giorni consecutivi.

- qualora tale comportamento scorretto dovesse nuovamente presentarsi, si potrà giungere all'esclusione dell'alunno dal servizio. La sospensione e/o l'esclusione dal servizio non comportano il rimborso della tariffa versata.

- l'autista ha facoltà di interrompere la guida, qualora ritenga che vi siano condizioni di pericolo e comunque non atte a svolgere il servizio in modo sicuro. Eventuali ritardi dovuti a situazioni di indisciplina sui mezzi non potranno essere contestati al trasportatore.



ART. 5 - TARIFFE

1. Le tariffe vengono definite dalla Giunta Comunale, che stabilisce annualmente l'ammontare dell'abbonamento dovuto dai genitori per il servizio di trasporto scolastico, in considerazione delle norme in vigore, dei costi di gestione e delle esigenze di bilancio.

Contestualmente verranno definite le modalità di pagamento, di cui all'art. 6.

ART. 6 - MODALITA' DI PAGAMENTO

1. La tariffa del trasporto scolastico verrà pagata con le modalità rese note prima dell'inizio di ogni anno scolastico, con comunicazione del Caposettore Affari Generali, privilegiando metodologie che agevolino l'utenza e che siano compatibili con le risorse disponibili e le esigenze tecnico/organizzative della struttura dell'Ente.

2. Eventuali modificazioni alle modalità di pagamento possono essere apportate allo scopo di introdurne altre più funzionali, salvaguardando, comunque, i principi di cui al precedente comma 1 e previa idonea informazione all'utenza, secondo quanto stabilito al successivo art. 13.

3. Nessun rimborso è dovuto dall'Amministrazione Comunale/Gestore del Servizio nel caso di impossibilità di eseguire il servizio per cause di forza maggiore (guasto al mezzo, scioperi, condizioni meteorologiche particolarmente avverse) come pure nel caso di cessazione volontaria dell'utenza senza idonea documentazione scritta.

ART. 7 - CONTROLLO ABBONAMENTI

1. Gli abbonamenti sono rilasciati dai competenti uffici comunali o dalla ditta appaltatrice, a partire dai primi giorni di settembre del relativo anno scolastico, e deve essere conservato dall'utente per l'eventuale verifica da parte degli operatori del servizio (conducente, accompagnatore o personale di vigilanza).

Gli iscritti al servizio sprovvisti dell'abbonamento saranno una prima volta ammessi sui mezzi ed invitati a presentarsi con lo stesso il giorno successivo. In caso di ulteriore mancanza, il conducente dovrà dare all'utente, per la consegna a chi esercita la responsabilità genitoriale, uno stampato appositamente predisposto nel quale si richiama al rispetto delle norme di accesso e si avverte che in mancanza dell'abbonamento non sarà più ammesso al servizio. In quest'ultimo caso il personale addetto alla vigilanza o la ditta appaltatrice dovrà avvertire immediatamente l'Ufficio Servizi Scolastici che provvederà a contattare chi esercita la responsabilità genitoriale.

2. Non può usufruire del servizio l'utente non in regola con il pagamento, anche se regolarmente iscritto.

3. Nel caso in cui i versamenti non siano effettuati regolarmente, l'Ufficio scolastico o la Ditta Appaltatrice sollecita i genitori a provvedere al pagamento delle somme dovute.

ART. 8 - PENALITA' DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO

1. Il Comune recupererà i crediti non riscossi iscrivendo a ruolo le relative somme, con le modalità stabilite dal vigente regolamento delle entrate.

2. La riduzione o l'esenzione totale dal pagamento del servizio è prevista solo sulla base di relazione dei Servizi Sociali comunali nel rispetto del vigente regolamento per l'erogazione di assistenza economica e di prestazioni sociali agevolate approvato con D.C.C. n° 45 del 18.12.2019.

ART. 9 - RESPONSABILITA' DEL COMUNE DI VEGGIANO

1. Il Comune di Veggiano risponde della incolumità personale dei minori dall'inizio al termine del trasporto, dai punti di raccolta programmati fino alla sede dell'istituto scolastico, e viceversa; non risponde delle situazioni pericolose determinatesi per circostanze attribuibili ai bambini, ai familiari o a



terzi nelle fasi precedenti e successive all'inizio/termine del servizio, o comunque non ricollegabili ad attività del conducente e/o dell'accompagnatore ove presente.

2. Ai fini di cui al comma 1, si stabilisce quanto segue:

- i compiti del conducente si esauriscono alle sole mansioni di guida dalle quali non può essere distratto. Qualora ritenga che vi siano condizioni di pericolo, o comunque tali da non consentire il regolare svolgimento del servizio garantendo il rispetto del codice della strada e l'incolumità dei trasportati, il conducente ha facoltà di interrompere la guida, segnalando immediatamente il fatto ai competenti uffici del Comune di Veggiano.

- la responsabilità dell'autista è pertanto limitata al trasporto dei bambini, per cui una volta che essi sono scesi alla fermata stabilita, l'attraversamento della strada non potrà costituire onere a suo carico. Sarà dunque la famiglia che dovrà provvedere alla sicurezza del bambino dalla fermata stabilita, così come previsto al successivo comma.

- la famiglia è tenuta ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio all'orario stabilito, rimanendo responsabile del minore, dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l'abitazione e i punti di raccolta di salita e discesa. L'Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dal mezzo.

- l'Amministrazione Comunale si riserva di prevedere la presenza, anche saltuaria, di un accompagnatore.

ART. 10 - RESPONSABILITA' DEGLI UTENTI

1. I genitori, o gli esercenti la responsabilità, o chi ha il minore in affido familiare, o chi ne fa le veci, hanno l'obbligo di condurre e prelevare i minori presso i punti di raccolta programmati agli orari stabiliti; a tal fine, nel modulo di iscrizione al servizio, procedono, alternativamente, a:

- a) garantire la presenza di un apposito incaricato;

- b) comunicare la propria autorizzazione scritta affinché il bambino possa rientrare autonomamente alla propria abitazione liberando l'Ente da ogni responsabilità civile e penale.

2. Qualsiasi comportamento difforme da parte dell'utenza rispetto a quanto comunicato inizialmente ai sensi del precedente comma o rispetto alla normale routine quotidiana (prelevamento diretto dalla scuola, assenze per malattia, ecc.), dovrà essere comunicato preventivamente dalle famiglie o dalle istituzioni scolastiche al conducente o ai competenti uffici del Comune di Veggiano.

L'Amministrazione declina ogni responsabilità per gli avvenimenti che possano occorrere in caso di mancata comunicazione.

ART. 11 - RITIRI E RICHIESTE DI SOSPENSIONE TEMPORANEA

1. Il ritiro e le richieste di sospensione temporanea dal servizio devono essere comunicate per iscritto da un esercente la responsabilità genitoriale, o genitore affidatario, al Comune di Veggiano/ Ditta Affidataria che provvederà al ritiro dell'abbonamento disponendo la restituzione delle mensilità qualora previsto dal piano tariffario.

ART. 12 - LIMITAZIONE O SOSPENSIONE DEL SERVIZIO IN CASO DI AVVERSITA' ATMOSFERICHE, SOSPENSIONE ATTIVITA' SCOLASTICHE

1. Al fine di salvaguardare l'incolumità dei trasportati, qualora le strade si trovino improvvisamente in condizioni di impercorribilità o pericolosità dovuta a neve, ghiaccio o altre cause di forza maggiore, gli autisti stabiliscono se sia possibile effettuare o meno il trasporto, oppure raggiungere determinate località, sia all'andata che al ritorno; in questi casi l'Amministrazione Comunale potrà non essere oggettivamente in grado di fornire all'utenza un'informazione preventiva; nel caso di impossibilità di effettuare il trasporto al ritorno, verrà garantita la custodia dei bambini ed i genitori saranno informati sulle modalità



2. Qualora, a seguito della soppressione del servizio, gli alunni venissero accompagnati a scuola dalle famiglie, le stesse dovranno farsi carico anche del ritorno.
3. Nel periodo invernale il servizio potrà essere limitato in via cautelativa in alcuni tratti montani ordinari e/o particolarmente impervi, previa informazione alle famiglie.
4. Qualora l'istituto scolastico non assicuri lo svolgimento delle attività, l'Amministrazione Comunale potrà sospendere l'erogazione del servizio.

ART. 13 - INFORMAZIONE AGLI UTENTI

1. Il Comune di Veggiano assicura la piena e tempestiva informazione agli utenti circa le modalità di prestazione del servizio, mediante comunicazione scritta o altri mezzi ritenuti idonei, con particolare riferimento a:
 - a) variazione delle condizioni economiche e tecniche per l'effettuazione del servizio;
 - b) variazione delle modalità di pagamento;
 - c) variazioni delle modalità di erogazione del servizio;
 - d) decisioni che li riguardano e delle relative motivazioni, delle possibilità di reclamo e degli strumenti di ricorso avverso di esse.

ART. 14 - CONTRATTO D'UTENZA

1. Le norme contenute nel presente regolamento costituiscono condizioni contrattuali generali del servizio e devono essere portate a conoscenza dell'utente e da questi accettate per iscritto al momento dell'iscrizione, formalizzata con l'apposito modulo di richiesta che costituisce, a tutti gli effetti di legge, contratto d'utenza ai sensi delle vigenti normative, con particolare riferimento agli articoli dal 4 all'11, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile.

ART. 15 - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

1. In caso di violazione delle norme del presente regolamento o di compimento di azioni comportanti pericolo, danni e/o disagi all'operatività del servizio da parte dell'utenza, su segnalazione del competente organo scolastico o del personale della ditta appaltatrice, l'Amministrazione Comunale e previa informazione agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai genitori affidatari, assume gli opportuni provvedimenti di tutela e di risarcimento.

Art. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Veggiano, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuto a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, per cui ai genitori o esercenti la responsabilità genitoriale, al momento della presentazione della domanda di fruizione del servizio, verrà fornita l'informativa di cui alla normativa vigente in materia.
2. L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
3. Il trattamento dei dati personali viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del GDPR non necessita di consenso.



ART. 17 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore l'01.01.2022.

ART. 18 – NORME FINALI E TRANSITORIE

Sono abrogati tutti i precedenti regolamenti relativi al servizio di trasporto scolastico.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento al codice civile, alle norme di legge dello Stato, della Regione Veneto e ai regolamenti comunali.